

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1881)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1962

Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo progresso della tecnica aeronautica e la sempre maggiore diffusione del mezzo aereo impongono di dotare la città di Milano di un complesso aeroportuale adeguato alle più moderne esigenze ed in grado di far fronte a tutte le necessità del traffico nazionale ed internazionale.

La Società per azioni esercizi aeroportuali (S.E.A.), con sede in Milano, il cui capitale sociale appartiene per la quasi totalità al Comune (61 per cento) ed alla Provincia (32 per cento) di Milano, già concessionaria delle aree demaniali costituenti il vecchio aeroporto della Malpensa in base ad una convenzione stipulata con lo Stato il 23 aprile 1952, richiamandosi ai diritti di prelazione che la suddetta convenzione le conferiva, si è dichiarata disposta ad assumere l'iniziativa e l'onere di tutte le spese occorrenti per la realizzazione di un moderno sistema organico aeroportuale articolato

su due complessi distinti, seppure indipendenti ed uniti nella gestione, di cui uno quello di Malpensa (Varese) della classe A. 1 O.A.C.I., destinato essenzialmente al traffico intercontinentale ed internazionale su lunghe distanze, l'altro, quello di Linate, Forlanini (Milano) della classe B. 1 O.A.C.I., destinato al traffico nazionale ed internazionale su brevi distanze, a condizioni di ottenere dallo Stato sia la cessione in uso per la durata di anni trenta degli immobili demaniali sui quali è stato e viene in parte realizzato il nuovo sistema milanese, sia la gestione dei due aeroporti.

L'Amministrazione aeronautica, tenuto conto della opportunità di facilitare la collaborazione con le Autorità locali per l'immediata realizzazione del sistema aeroportuale milanese, della innegabile esperienza acquisita dalla Società per azioni esercizi aeroportuali nel campo della costruzione e gestione di aeroporti, della indilazionabile

esigenza di dotare la città di Milano di infrastrutture aeroportuali adeguate alla evoluzione della tecnica e dell'economia dei trasporti aerei, della caratteristica pubblica del capitale della Società per azioni esercizi aeroportuali, ha ritenuto di accedere alla proposta, approvando i progetti relativi alla ricostruzione, ampliamento e potenziamento degli aeroporti già statali di Malpensa e Linate e concedendo alla suddetta Società gli immobili già pertinenti agli anzidetti aeroporti.

L'Amministrazione aeronautica ha a suo tempo fissato e concordato tutte le opere, fabbricati, manufatti, impianti e servizi che la Società per azioni esercizi aeroportuali ha realizzato per rendere funzionali i due complessi ed ha già immesso fin dal 15 luglio 1960 la Società per azioni esercizi aeroportuali nella gestione le cui modalità sono state oggetto di studi, discussioni e accordi con gli organi amministrativi competenti.

L'Amministrazione aeronautica si è riservata l'esercizio dei servizi relativi all'assistenza al volo, al controllo della circolazione aerea, all'avvicinamento ed all'atterraggio dei velivoli, nonché i servizi meteo e telecomunicazioni di carattere operativo, mentre la Società per azioni esercizi aeroportuali espleta i rimanenti servizi aeroportuali con la piena soddisfazione degli utenti, come attestano le numerose dichiarazioni delle più importanti Compagnie di navigazione aerea agli atti della Direzione generale dell'aviazione civile.

Sulla base delle trattative intercorse ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, la Società per azioni esercizi aeroportuali è stata abilitata alla gestione del sistema aeroportuale di Milano ed alla riscossione dei diritti di ap-

prodo, partenza, ricovero e di imbarco passeggeri e merci.

La stessa Società per azioni esercizi aeroportuali in zone demaniali escluse dalle aree che s'intendono dare in uso ha realizzato sull'aeroporto di Linate un centro logistico per il personale dell'Aeronautica militare, destinato ai servizi di assistenza al volo con uffici comando, mense, caserme, alloggi ufficiali, autorimesse, hangar, centrali termiche ed idriche per il valore complessivo di un miliardo di lire, e sull'aeroporto della Malpensa due palazzine per i funzionari dell'Amministrazione aeronautica.

Detti complessi sono già divenuti proprietà dello Stato.

Su entrambi gli Aeroporti costituenti il sistema aeroportuale di Milano la Società per azioni esercizi aeroportuali ha anche provveduto a sue spese alla costruzione di edifici per l'accasermamento della Guardia di finanza e per i servizi doganali.

Si tratta ora di normalizzare con un provvedimento di legge la istituzione del sistema aeroportuale di Milano sancendo:

a) la durata trentennale della convenzione che lo Stato deve stipulare con la Società per azioni Esercizi aeroportuali di Milano;

b) la natura giuridica degli aeroporti costituenti il sistema aeroportuale di Milano ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

c) il diritto della Società per azioni esercizi aeroportuali a percepire i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

A quanto sopra si provvede con l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta, la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, già Forlanini, (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Società per azioni Esercizi Aeroportuali — S.E.A. — con sede in Milano.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per azioni Esercizi Aeroportuali — S.E.A. — su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti fra lo Stato e la Società per azioni Esercizi Aeroportuali — S.E.A. —, alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.